

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2007

145^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 15.

Omissis

(1464) *Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001*

(104) *VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(1020) *VITALI ed altri. - Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

(1196) *DEL PENNINO ed altri. - Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento*

(1265) *SINISI e FUDA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*

(1281) *RIPAMONTI. - Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana*

(1520) *DI LELLO FINUOLI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario PAJNO intervenendo in sede di replica ringrazia, in primo luogo, il Presidente, i relatori e tutti i componenti della Commissione per la qualità del lavoro svolto, rilevando che tutti gli interventi hanno avuto una natura costruttiva, nella consapevolezza dell'importanza strategica del disegno di legge governativo n. 1464.

La definizione del codice delle autonomie rappresenta per il Governo, infatti, un elemento qualificante come primo intervento significativo di attuazione del Titolo V della Costituzione. Tale valutazione, condivisa anche dalle associazioni degli enti territoriali, trova conferma nella circostanza che si perviene per la prima volta alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'iniziativa legislativa del Governo si iscrive in una linea di continuità logica e storica rispetto alle analoghe iniziative della scorsa legislatura, e segnatamente alla legge n. 131 del 2003 (cosiddetta "legge La Loggia"), di cui riprende la stessa nozione di funzioni fondamentali degli enti locali.

Principale oggetto della proposta in esame è appunto la loro identificazione e, allo stesso tempo, la loro disciplina organizzativa e funzionale. Sono qualificate come funzioni fondamentali quelle considerate costitutive dell'ente locale, che ne connotano l'essenza: a tale scopo sono utilizzati criteri che se da un lato tengono conto delle funzioni storicamente svolte, dall'altro ne propongono una rilettura alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Un ruolo cruciale è svolto, a tal fine dal criterio di specializzazione funzionale dei diversi enti locali: la differenziazione per tipologie di enti, infatti, oltre a dare plastica espressione alla struttura pluralistica dei diversi livelli di governo, cui l'articolo 114 della Costituzione riconosce pari dignità, realizza il principio di sussidiarietà ed evita il rischio di dannose sovrapposizioni di competenze, che costituiscono fonti di irrazionalità dell'azione amministrativa e causa di costi inutili.

All'esigenza di assicurare una più efficace azione di governo locale risponde, in primo luogo, l'obiettivo di semplificazione istituzionale: a tal fine si prevede l'eliminazione di ogni possibile sovrapposizione di competenze, individuando nel comune l'ente di prossimità e nella provincia l'ente di più vasta area cui sono attribuiti prevalentemente compiti di programmazione. Le regioni concorreranno nel definire il ruolo dei diversi enti di area vasta, potendo prevedere forme di aggregazione e di esercizio di funzioni associate. In secondo luogo, concorre all'obiettivo il principio di una sana gestione finanziaria, che valorizza il ruolo e l'esperienza fin qui maturata dagli enti locali, nella consapevolezza che la maggior parte dei comuni ha mostrato una notevole attitudine a rispettare le regole del Patto di stabilità interna. Infine, un'ulteriore finalità perseguita è quella di garantire la democraticità e la qualità dell'amministrazione locale, potenziando gli istituti che assicurano la trasparenza e volti a eliminare elementi di condizionamento dell'azione amministrativa. A tale fine sono previste norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché norme per la partecipazione del cittadino all'azione amministrativa e per la risoluzione negoziale delle controversie.

Ricorda, tra gli altri contenuti, le disposizioni con le quali si dà attuazione alle norme costituzionali su Roma capitale e in materia di città metropolitane.

Il dibattito svolto ha evidenziato anche alcuni elementi di criticità, tra i quali ricorda le obiezioni in merito all'elevato numero di deleghe legislative conferite, alla previsione di una delega in materia di sistemi elettorali locali, nonché alla delega in materia di bilanci. Rammenta inoltre l'esigenza più volte segnalata di prevedere norme per il riequilibrio delle funzioni delle assemblee e degli esecutivi locali, i rilievi in merito ai controlli sull'attività degli enti locali, all'esigenza di una semplificazione della disciplina in materia di circoscrizioni e comunità montane. Ricorda infine l'esigenza da più parti manifestata di svolgere l'esame del nuovo codice delle autonomie parallelamente a quello del disegno di legge per l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, a quello in materia di servizi pubblici locali, nonché alle iniziative concernenti i costi della politica. Sottolinea come tutti gli aspetti di criticità emersi nel corso della discussione generale siano stati posti in termini costruttivi e sono valutati dal Governo come elementi utili per una migliore definizione del testo.

A tale proposito, precisa che il Governo non ha mai inteso modificare il sistema elettorale di comuni e province nell'esercizio delle deleghe conferite con il disegno di legge n. 1464: la circostanza che i principi e criteri direttivi in materia riproducano sostanzialmente il sistema vigente testimonia tale volontà. L'inclusione della materia tra le deleghe ha infatti un'origine puramente tecnica, volta a consentire al Governo, nell'esercizio della delega, di riprodurre nel testo del nuovo codice delle autonomie le disposizioni oggi vigenti. Tuttavia, in considerazione dei rilievi critici suscitati, dichiara la disponibilità del Governo a eliminare tali contenuti dall'ambito di delegazione legislativa. Analogamente, dichiara la disponibilità del Governo a espungere dagli oggetti di delegazione anche la materia dei bilanci degli enti locali, che rispondeva alle medesime esigenze ricordate per la materia elettorale.

Così ridefinito l'ambito di intervento legislativo del Governo, le deleghe sarebbero sostanzialmente coincidenti con quelle a suo tempo conferite dall'articolo 2 della legge n. 131 del

2003. Quanto alle altre sollecitazioni, in particolare quelle concernenti il rapporto tra assemblee ed esecutivi, la materia dei controlli, i principi di semplificazione, dichiara la disponibilità del Governo a valutare positivamente le proposte emendative che saranno avanzate; in materia di controlli, tuttavia, ricorda la necessità di tener conto del mutato contesto costituzionale che ha soppresso le forme di controllo precedentemente previste e aumentato la sfera di autonomia organizzativa e finanziaria degli enti territoriali. Valorizzare il ricorso a poteri sostitutivi può, a suo giudizio, realizzare un modello che, pur esaltando l'autonomia degli enti territoriali, assicuri efficaci, tempestivi strumenti di intervento.

Quanto all'esame parallelo di altre iniziative governative incidenti sull'ordinamento degli enti locali, sottolinea come il disegno di legge n. 772 in materia di servizi pubblici locali, all'esame dell'Assemblea del Senato, non presenta profili di contrasto; la disciplina dei piccoli comuni troverebbe a suo avviso una più efficace cornice nell'ambito del codice delle autonomie. Quanto ai disegni di legge in materia di federalismo fiscale e di costi della politica, informa che i disegni di legge del Governo sono ancora all'esame della Conferenza unificata e manifesta la convinzione che il loro esame possa essere utilmente svolto in stretta connessione con l'esame del codice delle autonomie.

Conclude auspicando una positiva prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1464, nella consapevolezza che la definizione del nuovo codice delle autonomie rappresenta un patrimonio comune e dichiarando, in tale prospettiva, la piena disponibilità del Governo a valutare positivamente gli emendamenti migliorativi del testo che saranno presentati.

Ha quindi la parola il senatore **PISTORIO** (DCA-PRI-MPA) il quale consegna un documento sull'autonomia della Regione Siciliana in materia di aree metropolitane.

Il presidente **BIANCO** assicura che il documento consegnato dal senatore Pistorio sarà messo a disposizione dei senatori. Su richiesta del senatore **PASTORE** (FI) e rispondendo ad analoghe segnalazioni di altri senatori, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 1464, assunto a base dell'esame, sia prorogato alle ore 18 di martedì 31 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 2007

150ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1464) *Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001*

(104) *VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(1020) *VITALI ed altri. - Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

(1196) *DEL PENNINO ed altri. - Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento*

(1265) *SINISI e FUDA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*

(1281) *RIPAMONTI. - Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana*

(1520) *DI LELLO FINUOLI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente **BIANCO** ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto alle ore 18 di ieri: gli emendamenti sono riferiti al testo base (A.S. **1464**) e pubblicati in allegato al resoconto. Inoltre rammenta che, come già convenuto, l'esame preliminare degli emendamenti sarà affidato a un apposito comitato ristretto: secondo le designazioni dei Gruppi parlamentari, esso è composto dai senatori Calderoli (*Lega Nord Padania*), Grassi (*Rifondazione Comunista*), Maffioli (*UDC*), Molinari (*Per le Autonomie*), Pastore (*Forza Italia*), Fernando Rossi (*Misto-Consumatori*), Saporito (*Alleanza Nazionale*), Saro (*Democrazia Cristiana per le Autonomie - Partito Repubblicano Italiano - Movimento per l'Autonomia*), Sinisi (*Ulivo*), Tibaldi (*Insieme con l'Unione - Verdi - Comunisti Italiani*), Villone (*Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo*) e, come d'uso, sarà coordinato dai relatori, senatori Collino (*AM*) e Vitali (*Ulivo*). Il comitato ristretto comincerà a riunirsi alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **BIANCO** propone di convocare una prima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dopo la pausa estiva, per il giorno 12 settembre, in sede di programmazione dei lavori. Subito dopo potrà svolgersi una seduta plenaria al fine di acquisire le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione consente.

Il **PRESIDENTE**, quindi, propone di integrare l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalle sedute del mese di settembre, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1757**, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", da lui proposto insieme ai senatori Quagliariello e Saporito.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1464

Art. 1

1.13

MALAN

Sopprimere l'articolo.

1.14

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.15

MALAN

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.1

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.7

D'ALI'

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.5

CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.23

SINISI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.9

AMATI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.11

BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni».

1.16

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.3

DEL PENNINO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ed allocazione».

1.17

MALAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di comuni, città metropolitane e province» con le seguenti: «delle città metropolitane».

1.18

MALAN

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.19

MALAN

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «con chiarezza».

1.25

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.20

MALAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «obbligatorietà dell'» con le seguenti: «incentivazione all'».

1.2

VIZZINI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.6

CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.8

D'ALI'

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.10

AMATI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.12

BIANCO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.24

SINISI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni, anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

1.21**MALAN***Sopprimere il comma 3.***1.4****DEL PENNINO***Al comma 3, sostituire le parole: «città metropolitane e province» con le parole: «province e città metropolitane».***1.22****MALAN***Sopprimere il comma 4.***1.26****SAPORITO, FLUTTERO***Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli atti istruttori relativi ai decreti delegati di cui alla presente legge sono predisposti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed autonomie locali».

1.27**SAPORITO, FLUTTERO***Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli atti istruttori relativi ai decreti delegati di cui alla presente legge sono predisposti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed autonomie locali».***Art. 2****2.147****SAPORITO, FLUTTERO***Sopprimere l'articolo.***2.40****DEL PENNINO***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e allocare».***2.111****MALAN***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei comuni, delle province e».***2.35****VIZZINI***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.».***2.67****CALDEROLI***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.».***2.77****D'ALI'***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.».***2.126****RIA, SINISI***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.».***2.154****AMATI***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.».***2.112****MALAN***Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

2.41

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli organi di governo, del sistema elettorale e degli altri» con la seguente: «dei».

2.9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli organi di governo, del sistema elettorale e degli altri» con la seguente: «dei».

2.113

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del sistema elettorale e degli altri» con la seguente: «dei».

2.89

VITALI, relatore

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, del sistema elettorale».

2.42

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «in attuazione».

2.95

AMATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali.».

Consequentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni- enti locali;

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.29

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali».

2.68**CALDEROLI**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali».

2.78**D'ALI'**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali».

2.120**RIA, SINISI**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali».

2.103**BIANCO**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione e la disciplina della Conferenza Stato – Autonomie territoriali quale sede di confronto, concertazione e raccordo fra Stato e Autonomie territoriali».

2.31**VIZZINI**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.70**CALDEROLI**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.79**D'ALI'**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.96**AMATI**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.105**BIANCO**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.122**RIA, SINISI**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in relazione all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle funzioni attribuite».

2.87**PISTORIO**

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «connotate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente».

2.33**VIZZINI**

Al comma 3, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere nei decreti delegati quali fra le funzioni fondamentali assegnate al livello comunale necessitino per il loro svolgimento di una adeguata dimensione, favorendone la gestione associata nelle forma delle unioni dei comuni».

2.81**D'ALI'**

Al comma 3, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere nei decreti delegati quali fra le funzioni fondamentali assegnate al livello comunale necessitino per il loro svolgimento di una adeguata dimensione, favorendone la gestione associata nelle forma delle unioni dei comuni».

2.98**AMATI**

Al comma 3, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere nei decreti delegati quali fra le funzioni fondamentali assegnate al livello comunale necessitino per il loro svolgimento di una adeguata dimensione, favorendone la gestione associata nelle forma delle unioni dei comuni».

2.107**BIANCO**

Al comma 3, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere nei decreti delegati quali fra le funzioni fondamentali assegnate al livello comunale necessitino per il loro svolgimento di una adeguata dimensione, favorendone la gestione associata nelle forma delle unioni dei comuni».

2.124**RIA, SINISI**

Al comma 3, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere nei decreti delegati quali fra le funzioni fondamentali assegnate al livello comunale necessitino per il loro svolgimento di una adeguata dimensione, favorendone la gestione associata nelle forma delle unioni dei comuni».

2.43**DEL PENNINO**

Al comma 3, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: «possano» sino alla fine con le seguenti: «debbono essere esercitate in forma associata, attraverso unioni di comuni uniche e polifunzionali, anche per enti diversi, o attraverso convenzioni di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.32**VIZZINI**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane come funzioni amministrative specifiche, da individuare in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.71**CALDEROLI**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane come funzioni amministrative specifiche, da individuare in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.80**D'ALI'**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane come funzioni amministrative specifiche, da individuare in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.123**RIA, SINISI**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane come funzioni amministrative specifiche, da individuare in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.97**AMATI**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.106**BIANCO**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formulare e individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane in modo organico nelle diverse materie per ogni livello di governo».

2.90**VITALI**, relatore

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «possa essere» con la parola: «sia».

2.44**DEL PENNINO**

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «considerare» con l'altra: «individuare».

2.45**DEL PENNINO**

Al comma 3, lettera d), ultimo periodo, sopprimere le parole: «considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano».

2.46**DEL PENNINO**

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.153**SAPORITO, FLUTTERO**

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «la individuazione» e sostituire le parole: «delle attività» con le seguenti: «le attività».

2.36**VIZZINI**

Al comma 3, sopprimere le lettere f), g), e m).

2.72**CALDEROLI**

Al comma 3, sopprimere le lettere f), g), e m).

2.82**D'ALI'**

Al comma 3, sopprimere le lettere f), g), e m).

2.127**RIA, SINISI**

Al comma 3, sopprimere le lettere f), g), e m).

2.155**AMATI**

Al comma 3, sopprimere le lettere f), g), e m).

2.130

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.149

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.88

PISTORIO

Al comma 3, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi».

2.10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «valorizzando, quanto alle modalità di esercizio, la sussidiarietà orizzontale», con le seguenti: «rispettando e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nel campo economico, culturale, sociale, sulla base del principio di sussidiarietà».

2.148

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

2.47

DEL PENNINO

Al comma 3, la lettera i), sopprimere le parole: «ruoli e».

2.48

DEL PENNINO

Al comma 3, la lettera i), sostituire le parole da: «e tenendo conto» fino alla fine con le seguenti: «e prevedendo per lo svolgimento di dette funzioni il ricorso ad un'unica unione di comuni polifunzionali anche per enti diversi, nonché le misure volte alla soppressione degli enti che svolgono le medesime funzioni».

2.102

LEGNINI

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) disciplinare l'ordinamento e individuare le funzioni fondamentali delle comunità montane, quale ente locale autonomo, avente la finalità di valorizzazione delle zone montane, specificando le competenze proprie e quelle associate esercitabili su delega dei comuni;».

2.49

DEL PENNINO

Al comma 3, la lettera n), sostituire le parole: «dell'azione di governo», con le seguenti: «dell'efficienza amministrativa».

2.37

VIZZINI

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: «prevedere che la predetta Unità» fino alla fine della lettera.

2.73

CALDEROLI

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: «prevedere che la predetta Unità» fino alla fine della lettera.

2.83

D'ALI'

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: «prevedere che la predetta Unità» fino alla fine della lettera.

2.128

RIA, SINISI

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: «prevedere che la predetta Unità» fino alla fine della lettera.

2.156

AMATI

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: «prevedere che la predetta Unità» fino alla fine della lettera.

2.150

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, la seguente proposizione: «restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti».

2.131

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 3, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere la titolarità alle assemblee elettive delle attribuzioni di tutti gli atti di grande rilevanza, di programmazione e di indirizzo, in relazione alle funzioni fondamentali».

2.118

MALAN

Sopprimere il comma 4.

2.50

DEL PENNINO

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

2.11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.134

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera a) numero 1), dopo le parole: «rappresentanza democratica», inserire le seguenti: «e di genere».

2.132

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera a) numero 1), sopprimere le parole: «con quello del contenimento della spesa pubblica».

2.114

MALAN

Al comma 4, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e con competenze limitate agli atti fondamentali dell'ente».

2.38

VIZZINI

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi».

2.74

CALDEROLI

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi».

2.84

D'ALI'

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi».

2.109

BIANCO

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi».

2.129**RIA, SINISI**

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi».

2.133**GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI**

Al comma 4, lettera a) numero 1) aggiungere, in fine, le parole seguenti: «rappresentata da un presidente eletto dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea».

2.135**GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI**

Al comma 4, lettera a) al numero 2) sopprimere le parole: «e dell'assemblea elettiva nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

2.91**VITALI**, relatore

Al comma 4, lettera a), numero 3), dopo la parola: «monocratico» inserire le seguenti: «, di proposta ed impulso nei confronti dell'assemblea elettiva e di referto sulla propria attività,».

2.92**VITALI**, relatore

Al comma 4, sopprimere le lettere b), h), s) e t).

2.117**MALAN**

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2.12**PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI**

Al comma 4, lettera b), alinea, sopprimere le parole: «dei comuni, delle province e».

2.136**GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI**

Al comma 4, lettera b), alinea, dopo le parole: «e di democraticità» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso a cariche elettive».

2.13**PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI**

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.137**GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI**

Al comma 4, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «5.000».

2.1**MAFFIOLI**

Al comma 4, lettera b) numero 1) in fine, aggiungere in fine: «e con norme adeguate ad evitare la proliferazione di liste con l'obbligo di residenza dei candidati nel comune».

2.14**PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI**

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.138**GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI**

Al comma 4, lettera b) numero 2) sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «5.000».

2.115**MALAN**

Al comma 4, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «con eventuale turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato all'organo monocratico ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi espressi».

2.2

MAFFIOLI

Al comma 4, lettera b) numero 2) sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei voti validi espressi» con le seguenti: «il 40 per cento dei voti validi espressi».

2.15

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 3).

2.116

MALAN

Al comma 4, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «con eventuale turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi».

2.3

MAFFIOLI

Al comma 4, lettera b), numero 3),sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei voti validi espressi» con le seguenti: «il 40 per cento dei voti validi espressi».

2.4

MAFFIOLI

Al comma 4, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei voti validi espressi» con le seguenti: «il 40 per cento dei voti validi espressi».

2.51

DEL PENNINO

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

2.16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «dei comuni, delle province e».

2.39

VIZZINI

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) revisione della normativa vigente sui limiti di mandato per i sindaci e per i presidenti di provincia».

2.85

D'ALI'

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) revisione della normativa vigente sui limiti di mandato per i sindaci e per i presidenti di provincia».

2.110

BIANCO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) revisione della normativa vigente sui limiti di mandato per i sindaci e per i presidenti di provincia».

2.17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «dei comuni, delle province e».

2.18

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

2.52

DEL PENNINO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: «agli organi di governo delle comunità montane, delle comunità isolate».

2.53

DEL PENNINO

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

2.19

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: «dei comuni, delle province e».

2.139

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera g), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Di cause di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, nel caso di condanna non definitiva, e, rispettivamente, definitiva, per uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;

c) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)».

2.20

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2.66

CALDEROLI

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2.119

MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2.54

DEL PENNINO

Al comma 4, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) prevedere una adeguata valorizzazione dell'autonomia normativa degli enti locali, da esplicarsi mediante lo statuto ed i regolamenti, al fine di valorizzare l'autonomia e le competenze costituzionali nel rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni individuando altresì le disposizioni di legge aventi efficacia sino all'adozione delle disposizioni statutarie;

h-bis) prevedere che all'autonomia normativa dell'ente locale sia attribuita la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione;

h-ter) prevedere che l'autonomia normativa individui forme di controllo interno per il corretto ed efficiente esercizio dell'azione amministrativa;

h-quater) prevedere, senza oneri per la finanza pubblica, la costituzione di un Osservatorio per l'autonomia normativa presso il Ministero dell'Interno, cui partecipano le Associazioni degli enti locali, per lo studio e la valorizzazione dell'autonomia normativa;

h-quinques) prevedere la revisione delle competenze degli organi di governo al fine di garantire un equilibrio dei poteri dell'assemblea e degli organi esecutivi attribuendo ai primi le scelte politico amministrative avente valenza generale, fermo restando il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo e quelli di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria secondo le previsioni statutarie;».

2.140

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «riconoscere all'autonomia statutaria dei comuni la possibilità di attribuire», con le seguenti: «prevedere l'attribuzione» e aggiungere, in fine, le seguenti: «; a tal fine i Comuni provvedono ad adeguare i rispettivi Statuti;».

2.55

DEL PENNINO

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

2.141

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN
GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo in ogni caso indennità retributive non inferiori a quelle attuali».

2.151

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

2.21

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche di organi interni imparziali ed anche eletti con maggioranze qualificate dell'organo consiliare non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati».

2.142

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN
GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a tal fine il Governo, d'intesa con la Conferenza Unificata disciplina gli strumenti di controllo, anche interni agli enti stessi, sulla legittimità dei principali atti e provvedimenti legislativi delle autonomie locali».

2.143

ALFONZI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI,
EMPRIN GILARDINI

Al comma 4, alla lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì l'istituzione, a livello comunale e provinciale, del difensore civico che provvede a segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.»

2.5

MAFFIOLI

Al comma 4 lettera n) sostituire le parole: «amministratori locali» con le altre: «amministratori locali eletti».

2.56

DEL PENNINO

Al comma 4, lettera n), aggiungere le seguenti parole: «e stabilire che gli amministratori locali non possano percepire gettoni di presenza oltre quelli già ricevuti dal comune di cui fanno parte, per la partecipazione alle forme associative».

2.22

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere la lettera p).

2.57

DEL PENNINO

Al comma 4, lettera p), sostituire le parole da: «in forma singola» sino alla fine con le seguenti: «attraverso il ricorso al referendum disciplinato dallo statuto dell'ente locale».

2.101

BARBOLINI

Al comma 4, lettera p), dopo le parole: «governo degli enti locali,» inserire le seguenti: «valorizzando anche le esperienze di rappresentanza a livello di quartiere, perseguendo in ogni caso un'allocazione efficiente ed una gestione rigorosa delle risorse,».

2.100

BARBOLINI

Al comma 4, lettera p), sostituire le parole: «, a garanzia» con le seguenti: «, garantendo a questi ultimi libertà di scelta quanto alle relative forme organizzative al fine di conseguire, tramite una gestione rigorosa delle risorse, una maggiore efficienza, a tutela».

2.23

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere la lettera r).

2.58**DEL PENNINO***Al comma 4, sopprimere la lettera r).***2.144****GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI***Al comma 4, sopprimere la lettera r).***2.24****PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI***Al comma 4, sopprimere la lettera s).***2.25****PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI***Al comma 4, sopprimere la lettera t).***2.26****PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI***Al comma 4, sopprimere la lettera u).***2.59****DEL PENNINO***Al comma 4, lettera u), sopprimere le parole: «e delle comunità montane».***2.27****PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI***Al comma 4, sopprimere la lettera v).***2.93****VITALI**, relatore*Al comma 4, lettera v), sopprimere le parole: «, fino all'attuazione del federalismo fiscale».***2.6****MAFFIOLI***Al comma 4, lettera v) sopprimere le seguenti parole: «che l'organo preposto alla revisione sia monocratico» e dopo le parole: «prevedendo» aggiungere le seguenti: «il controllo del bilancio, dell'assestamento del bilancio e del conto consuntivo, attraverso organi appositamente istituiti, con eventuali poteri sostitutivi per correggere errori procedurali e di contabilità».***2.145****GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI***Al comma 4, lettera v) sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «5.000».***2.28****PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI***Al comma 4, sopprimere la lettera z).***2.60****DEL PENNINO***Al comma 4, lettera aa), numero 1), sostituire le parole: «a un organo di nomina statale» con le altre: «ad un società specializzata».***2.7****MAFFIOLI***Al comma 4, lettera aa), numero 2), sopprimere le parole: «limitare e sospendere le azioni esecutive dei creditori per il periodo necessario alla liquidazione delle passività».***2.61****DEL PENNINO***Al comma 4, lettera aa), numero 2), sopprimere le parole: «limitare e sospendere le azioni esecutive dei creditori per il periodo necessario alla liquidazione delle passività».***2.8****MAFFIOLI***Al comma 4 lettera aa) numero 3) aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «con verifica e conseguente eventuale attribuzione di responsabilità agli amministratori».*

2.146

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 4, lettera aa), sopprimere il numero 4).

2.62

DEL PENNINO

Al comma 4, lettera aa), numero 5), sostituire le parole: «il preventivo controllo delle fasi» con le altre: «il controllo delle diverse fasi».

2.152

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 4, sopprimere la lettera bb).

2.63

DEL PENNINO

Al comma 4, lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo un'unica figura che svolga assistenza giuridica amministrativa in ordine all'azione dell'ente al fine di realizzare anche la maggiore efficienza dello stesso».

2.108

BIANCO

Al comma 4, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

«*dd-bis*) prevedere una disciplina differenziata per le Città metropolitane idonea ad agevolare l'azione di governo, al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni metropolitane, anche relativamente alla loro disciplina regolamentare, riconoscendo ai relativi regolamenti, in attuazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, la facoltà di derogare la normativa statale e regionale in talune materie specificamente individuate».

2.99

AMATI

Al comma 4, aggiungere infine la seguente lettera:

«*dd-bis*) prevedere una disciplina differenziata per le Città metropolitane idonea ad agevolare l'azione di governo, al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni metropolitane».

2.30

VIZZINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne, secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni-enti locali,

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.69

CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne, secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni-enti locali,

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.86

D'ALI'

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne, secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni-enti locali,

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.104

BIANCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne, secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni-enti locali,

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.121

RIA, SINISI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza, diversi dai pareri, e le relative modalità di adozione;

d) assicurare la semplificazione dei processi decisionali rafforzando il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle autonomie territoriali, attraverso il riconoscimento istituzionale della rappresentanza;

e) disciplinarne, secondo modalità che favoriscano la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento, anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

f) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) garantire il raccordo fra le Regioni e gli enti locali nelle tematiche di reciproco interesse, anche attraverso l'istituzione di una sezione regioni-enti locali,

i) stabilire modalità procedurali che consentano che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».

2.64

DEL PENNINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio si provvede sulla base di accordi tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali da concludere in sede di Conferenza unificata. Ciascun accordo è corredato da una relazione tecnica che quantifica i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative e che attesta la congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite; l'efficacia dell'accordo è subordinata all'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata, che verificata l'attuazione di quanto previsto nell'accordo fissa la decorrenza dell'esercizio delle funzioni. Le predette disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione».

2.65

DEL PENNINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis). Sono soppressi gli articoli 27, 28, 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il comma 5 dell'articolo 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.34

VIZZINI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e delle funzioni proprie».

2.75

CALDEROLI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e delle funzioni proprie».

2.76

D'ALI'

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e delle funzioni proprie».

2.94

AMATI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e delle funzioni proprie».

2.125

RIA, SINISI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e delle funzioni proprie».

Art. 3

3.3

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Costituiscono la città metropolitana i comuni capoluogo di regione che abbiano una popolazione residente superiore a 800.000 abitanti e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Le città metropolitane sono sottoposte al regime giuridico definito dal presente articolo, integrato dalla legislazione regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

3. Nella città metropolitana l'amministrazione è costituita da due livelli istituzionali:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

Alla città metropolitana sono attribuiti i compiti e le funzioni delle province come integrati dalla presente legge.

4. I comuni compresi nella città metropolitana mantengono le competenze e svolgono le funzioni amministrative proprie dei comuni salvo quanto previsto dalla presente legge.

5. Il territorio della città metropolitana si identifica con quello dei comuni che la compongono.

6. La città metropolitana svolge, oltre alle funzioni di competenza della provincia, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale, o devono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte a livello metropolitano, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'intero territorio metropolitano, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali dei comuni al piano territoriale metropolitano;

b) realizzazione e gestione dei servizi di trasporto metropolitano anche attraverso l'integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

c) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture che interessano l'intera città metropolitana o riguardanti un territorio che superi l'ambito dei singoli comuni;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque;

f) sviluppo e gestione delle fonti energetiche;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

h) servizi per lo sviluppo economico, pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e rilascio delle relative autorizzazioni;

i) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale.

7. Alla città metropolitana possono essere attribuite altre funzioni con legge statale o regionale ovvero possono esserle delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

8. La città metropolitana promuove, su iniziativa del sindaco, la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della città con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La città metropolitana è interlocutore della regione e dello Stato per accordi di programma che prevedano interventi ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano. La città metropolitana può essere delegata dalla regione o dallo Stato per l'applicazione e l'esecuzione, in tutto o in parte, di accordi di programma che la vedono partecipe.

9. Alla città metropolitana competono i tributi ad essa assegnati dalla legge, le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al suo territorio, nonché per intero le tariffe ed i contributi sui servizi di sua competenza. Competono altresì alla città metropolitana risorse aggiuntive destinate dallo Stato all'ammodernamento telematico e alla modernizzazione delle strutture e delle procedure relative alle prestazioni, al fine di garantire maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

10. I comuni della città metropolitana dispongono dei tributi ad essi attribuiti, nonché delle tariffe e dei contributi sui servizi di loro competenza.

11. Sono organi della città metropolitana:

a) il consiglio metropolitano;

b) il sindaco metropolitano;

c) la giunta metropolitana.

12. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri, eletti a turno unico, in base alle seguenti modalità:

a) cinquantaquattro sono eletti con sistema proporzionale sulla base di collegi uninominali. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. Ogni gruppo di candidati deve essere collegato a un candidato sindaco. Più gruppi di candidati possono presentare lo stesso candidato sindaco;

b) sei sono eletti su una lista bloccata presentata contestualmente al candidato sindaco che risulterà eletto.

13. Il consiglio elegge al suo interno un presidente e approva il regolamento per il suo funzionamento.

14. Il sindaco è eletto a maggioranza semplice da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, unitamente ai membri di cui alla lettera b) del comma 12.

15. La giunta, nominata e presieduta dal sindaco, è composta da un numero di assessori stabilito dallo statuto e comunque non superiore a dodici. Non si applicano le norme relative all'incompatibilità tra consigliere e assessore, previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16. Accanto al consiglio metropolitano è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati. L'assemblea esprime parere obbligatorio non vincolante sullo statuto, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano.

17. Le norme relative alla durata del mandato e alla limitazione dei mandati del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli si applicano al sindaco e al consiglio della città metropolitana.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione, sentiti i comuni interessati, procede alla delimitazione territoriale della città metropolitana individuando i comuni che ne fanno parte, secondo i criteri di cui al comma 1.

19. Sulla base della proposta di delimitazione di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente la determinazione dei comuni compresi nella città metropolitana.

20. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 19, quando il territorio della città metropolitana non coincida con quello della preesistente provincia, il Consiglio dei ministri, sentita la regione e con il consenso dei comuni interessati, è delegato ad adottare un decreto legislativo che provveda alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali, con l'aggregazione dei comuni che ricadevano nella provincia soppressa a province già esistenti, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dall'articolo 21, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21. Se la regione non provvede alla delimitazione di cui al comma 18 entro il previsto termine di sei mesi, il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia.

22. Entro sei mesi dalla delimitazione della città metropolitana, stabilita ai sensi dei commi 18 e 21, la regione provvede con legge al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, sentiti i comuni interessati.

23. La regione provvede alla istituzione di nuovi comuni per scorporo del comune capoluogo, nonché alla eventuale revisione dei confini degli altri comuni. I nuovi comuni possono derivare da fusione di comuni contigui in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, o da aggregazione di parte del territorio del comune capoluogo a comuni confinanti, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche.

24. Nella istituzione dei nuovi comuni derivanti dalla suddivisione del comune capoluogo, la legge regionale dovrà, pur garantendo un numero minimo di abitanti, tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, nonché delle circoscrizioni di decentramento ove corrispondano al suddetto criterio.

25. I nuovi comuni enucleati dal comune capoluogo conservano l'ordinaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferite, in proporzione agli abitanti e al territorio, le risorse, il personale e i beni strumentali, immobili e mobili, del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

26. Le leggi regionali di riordino sono sottoposte a *referendum* secondo le norme previste dallo statuto regionale che regola l'esercizio dello stesso.

27. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana.

28. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo, il comune capoluogo è soppresso e in suo luogo sono costituiti in comuni le corrispondenti circoscrizioni di decentramento preesistenti all'interno dello stesso comune capoluogo. Gli ambiti territoriali dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana diversi dal comune capoluogo restano quelle preesistenti. Ai nuovi comuni, corrispondenti alle preesistenti circoscrizioni del comune capoluogo, sono trasferite in proporzione agli abitanti e al territorio le risorse, il personale, e i beni strumentali, immobili e mobili del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

29. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti relativi all'istituzione della città metropolitana.

30. I decreti legislativi di cui al comma 29 disciplinano tra l'altro:

- a) l'assetto della finanza della città metropolitana e dei comuni;
- b) l'adozione degli atti necessari a garantire l'effettivo funzionamento della città metropolitana e dei nuovi comuni dalla data di insediamento dei loro organi;
- c) le norme di attuazione del sistema elettorale di cui ai commi 12 e 14.

31. La delega di cui al comma 29 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere che l'assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni tenga conto della distribuzione effettiva delle funzioni e delle competenze dei medesimi enti, come definite nei commi da 6 a 10;

b) prevedere, in relazione agli atti di cui al comma 30, lettera b), il trasferimento integrale dei beni, del personale e delle risorse finanziarie delle preesistenti province alla città metropolitana, nonché l'equilibrata ripartizione delle analoghe disponibilità del disciolto comune capoluogo tra la città metropolitana e i comuni enucleati dallo scorporo del capoluogo ai sensi dei commi da 22 a 28, in modo da consentire l'assolvimento ottimale delle diverse funzioni attribuite;

c) prevedere, ove necessario, in relazione agli atti di cui al comma 30, lettera b), la possibilità della stipula di convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

d) definire le norme di cui al comma 30, lettera c), sulla base di quanto disposto dai commi 12, 14 e 17.

32. La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali della città metropolitana di cui al comma 12, lettera a), sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contestualmente ai decreti legislativi di cui ai commi 29 e 30 del presente articolo.

33. La data per lo svolgimento delle prime elezioni del sindaco e del consiglio metropolitani, nonché dei comuni compresi nel territorio della città, è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo. Entro la stessa data il Ministro dell'interno fissa le elezioni per il rinnovo degli organi delle province di cui sono state modificate le circoscrizioni, ai sensi del comma 20, del presente articolo.

34. Il mandato degli organi dei comuni e delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato sino allo svolgimento delle elezioni di cui al comma 33.

35. Il consiglio metropolitano adotta, entro un anno dal suo insediamento, lo statuto che disciplina le funzioni amministrative e l'organizzazione della città metropolitana nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali e regionali.

3.9

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane comprendenti i comuni di Milano, Roma, Napoli e comprendono gli altri comuni della stessa area che abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale ed in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali ed alle caratteristiche territoriali».

3.8

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli". » con le seguenti: «, nelle città capoluogo che, insieme ai comuni ricompresi nella città metropolitana in via di costituzione, superino la popolazione di due milioni di abitanti».

3.1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, alinea, terzo periodo, dopo le parole: «dell'area metropolitana», aggiungere le seguenti: «, la delimitazione della nuova provincia per il caso di non coincidenza con l'intero territorio di una provincia, anche con assegnazione ad altra provincia».

3.2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione», con le seguenti: «con lo stesso decreto legislativo».

3.10

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) le città metropolitane si sostituiscono alle preesistenti Province, delle quali acquisiscono tutte le funzioni. Ad esse sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie della preesistente provincia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana nella Provincia secondo i principi di cui alla presente legge».

3.11

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) lo Statuto della Città metropolitana individua, tra le funzioni spettanti ai Comuni, quelle da esercitare a livello metropolitano, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- 1) pianificazione territoriale;
- 2) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- 3) piani di traffico intercomunali;
- 4) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- 5) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- 6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- 7) smaltimento dei rifiuti;
- 8) grande distribuzione commerciale;
- 9) attività culturali;

10) gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti».

3.12

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.5

VITALI, relatore

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché».

3.13

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: «preesistente».

3.6

VITALI, relatore

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per la loro prima costituzione», *con le altre:* «per la costituzione degli organi di governo».

3.14

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.7

VITALI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «osservando il principio di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 25 giugno 1970, n. 352.» *con le seguenti:* «in linea con le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.».

3.15

SAPORITO, FLUTTERO

Sopprimere il comma 5.

3.4

PISTORIO

Dopo il comma 5 inserire il seguente.

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di città metropolitane previste dai rispettivi statuti».

3.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 17.

1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate al comune.

2. Lo statuto può prevedere particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria"».

3.0.2

SAPORITO, FLUTTERO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, al comma 1 le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono sostituite dalle parole: "superiore a 350.000 abitanti", il comma 3 è soppresso; al comma 5 le parole: "superiore a 300.000 abitanti" sono sostituite dalle parole: "superiore a 500.000 abitanti";

b) l'articolo 108 è abrogato; ovunque ricorrano le parole "direttore generale" sono soppresse;

c) l'articolo 110 è abrogato; gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi;

d) gli articoli 27, 28 e 29 sono abrogati; ovunque ricorrano le parole "comunità montana", "comunità montane" e "Presidente della comunità montana" sono soppresse.

2. Le funzioni proprie delle comunità montane, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono trasferite alle Regioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

3. Le funzioni conferite alle comunità montane dai comuni, dalla provincia e dalla Regione tornano ad essere esercitate, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia o dalla Regione.

4. Le funzioni attribuite alle comunità montane dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali sono esercitate dalla Regione.

5. In sede di prima applicazione della presente legge i comuni facenti parte delle soppresse comunità montane possono, sentite le popolazioni interessate mediante referendum e con legge regionale, fondersi in un comune montano, al quale sono assegnate le funzioni e le risorse già attribuite alla comunità montana in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».

Articolo 3-ter.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale o assessore comunale chi esercita le funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente o occasionale, in associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione o di enti locali, o ai quali lo Stato o gli enti locali contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente".

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento e i membri del Governo non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente o occasionale, in associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione o di enti locali, o ai quali lo Stato o gli enti locali contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente".

3. All'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, al comma 1, dopo la lettera b) è *inserita la seguente*:

"*b-bis*) sussistenza di cause di incompatibilità tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le cariche ricoperte o le funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale e consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente o occasionale, svolte dai medesimi presso associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione o di enti locali, o ai quali lo Stato o gli enti locali contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente"».

Art. 4

4.2

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.4

SAPORITO, FLUTTERO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine le parole seguenti: «, visto anche l'articolo 43 della Costituzione, e assicurando in ogni caso i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi della lettera m), secondo comma dell'art. 117 della Costituzione».

4.1

DEL PENNINO

Al comma 3, dopo le parole: «ed in particolare» inserire le parole: «relativamente ai decreti legislativi di cui al comma l».

4.0.1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «abroga», sono inserite le seguenti: «con efficacia contestuale»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «adeguano gli» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano i testi degli»;

c) al comma 4, sono soppresse le parole: «Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione».

4.0.2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "Ai sensi" fino a: "Costituzione,", sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e";

b) al comma 2, è soppressa la parola "regionali" ed il numero "117" è sostituito dal seguente: "118";

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole «o statale»;

d) al comma 4, la parola "regionale" è soppressa e dopo la parola "Regione", sono aggiunte le seguenti: "e lo Stato";

e) al comma 5, le parole da: "Le regioni" fino a: "autonomia", sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza";

f) al comma 5, dopo le parole: "l'azione coordinata fra", aggiungere le seguenti: ", lo Stato, le"».

4.0.3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, le parole: "da parte del competente organo regionale", sono sostituite dalle seguenti: "di legittimità"».

4.0.4

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "l'elezione", sono inserite le seguenti: "effettuata con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 4,";

b) al comma 3, dopo la parola "controllo", sono inserite le seguenti: "di legittimità di cui all'articolo 6, comma 5, nonché"».

4.0.5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "in modo da assicurare, anche";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante strumenti telematici"».

4.0.6

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, le parole: "degli articoli 117 e", sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo".

4.0.7

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti».

4.0.9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. – *(Circoscrizioni di decentramento comunale)*. – 1. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento"».

4.0.8

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, lettera e), sono sopresse le parole "di norma,"».

4.0.10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, no 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "La legge regionale può escludere", sono sostituite dalle seguenti: "Sono esclusi";

b) al comma 7, dopo la parola: "territorio", sono aggiunte le seguenti: ", in ogni caso non inferiore a 500 metri sul livello del mare";

c) è soppresso il comma 8».

4.0.11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma I, lettera a), il numero "60", è sostituito dal seguente: "50";

b) al comma I, lettera b), il numero "50", è sostituito dal seguente: "40";

c) al comma 1, lettera c), il numero "46", è sostituito dal seguente: "36";

- d) al comma 1, lettera d), il numero "40", è sostituito dal seguente: "30";
- e) al comma 1, è soppressa la lettera e);
- f) al comma 1, lettera f), il numero "20", è sostituito dal seguente: "18";
- g) al comma 1, lettera g), il numero "16", è sostituito dal seguente: "10";
- h) al comma 1, lettera h), il numero "12", è sostituito dal seguente: "6";
- i) al comma 2, lettera a), il numero "45", è sostituito dal seguente: "40";
- j) al comma 2, lettera b), il numero "36", è sostituito dal seguente: "30";
- k) al comma 2, è soppressa la lettera c);
- l) al comma 2, lettera d), il numero "24", è sostituito dal seguente: "20"».

4.0.12

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli articoli 38, 39, 40 e 108 il numero "15.000" è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: "25.000"».

4.0.13

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera f), le parole: "con esclusione della", sono sostituite dalla seguente: "e";
- b) al comma 2, lettera h), dopo la parola: "espressamente", sono inserite le seguenti: "e dettagliatamente";
- c) al comma 2, lettera m), dopo la parola: "definizione", è aggiunta la seguente: "specific";
- d) al comma 4, dopo le parole: "variazioni di bilancio adottate", sono aggiunte le seguenti: "in caso di urgenza"».

4.0.14

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le opposizioni possono chiedere il riesame delle deliberazioni per motivi di legittimità specificamente indicati."».

4.0.15

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2, le parole: "dell'articolo 59", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 59 e 64"».

4.0.16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da "a un terzo", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato nel comma 5";

- b) al comma 3, il numero "15.000", è sostituito dal seguente: "25.000";
- c) al comma 4, il numero "15.000", è sostituito dal seguente: "25.000";
- d) al comma 5, lettera a), i numeri "4", "6", "10", "12", "14" e "16", sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "2", "4", "8", "10", "12" e "14";
- e) al comma 5, lettera b), i numeri "6", "8", "10" e "12", sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "4", "6", "8" e "10"».

4.0.17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "richiesto", sono inserite le seguenti: "il parere del Segretario dell'Ente,";
- b) al comma 1, primo periodo, è soppressa la parola: "sola";
- c) è soppresso il comma 2"».

4.0.18

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 9, le parole: "comitato regionale di controllo", sono sostituite dalla seguente: "Prefetto"».

4.0.19

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero "20.000", è sostituito dal seguente: "25.000"».

4.0.20

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 63, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di Presidente della provincia."».

4.0.21

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola: "cessa", è sostituita dalle seguenti: "è sospeso";
- b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a norma dell'articolo 45";
- c) al comma 3, il numero "15.000", è sostituito con il seguente: "25.000"».

4.0.22

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "statuto o regolamento"».

4.0.23

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero "15.000", è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: "25.000";

b) al comma 10, primo periodo, le parole: "50 per cento degli elettori", sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento degli elettori"».

4.0.24

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero "15.000", è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: "25.000";

b) al comma 3, è soppresso il quarto periodo;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga almeno il 45 per cento dei voti di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

d) al comma 9, le parole da "è proclamato eletto sindaco" fino a "A parità di cifra elettorale", sono soppresse».

4.0.25

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è soppresso l'ultimo periodo;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero dei voti validi, salvo quanto previsto nel comma 5.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.";

d) alla fine del comma 7 le parole: "dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate" sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste collegate anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 73, comma secondo, ultimo periodo.";

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età"».

4.0.26

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica il numero "15.000", è sostituito con il seguente: "25.000";

b) il comma 11, è sostituito dal seguente:

"11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco, non risultato eletto, collegato ad una lista che ha ottenuto il secondo risultato elettorale. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate."».

4.0.27

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi."».

4.0.29

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, salvo quanto previsto nel comma 7.";

b) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.";

c) nel comma 9, le parole: "dei gruppi interessati" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i gruppi collegati anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 75, secondo comma.";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente: ". Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età"».

4.0.28

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "la maggioranza assoluta", sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 45 per cento"».

4.0.30

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero "15.000", è sostituito dal seguente: "25.000" ed il numero "30.000", è sostituito dal seguente: "50.000"».

4.0.31

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono soppresse le parole: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
- b) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo", è sostituita dalla seguente: "quarto";
- c) è soppresso il comma 4».

4.0.32

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 97, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, lettera b), sono soppresse le parole: ", nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi"».

4.0.33

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, sono soppresse le parole: "il consiglio di amministrazione," e al secondo periodo sono soppresse le parole: "degli amministratori";
- b) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dalle seguenti parole: "e nelle aziende speciali"».

4.0.34

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola: «pubblicate», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che su apposito sito internet,»;
- b) al comma 2, dopo la parola: «pubblicate», sono aggiunte le seguenti: «su apposito sito internet e».

4.0.35

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il numero: «15.000», è sostituito dal seguente: «25.000»;

b) al comma 2, sono sopresse le parole: «dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito,».

Art. 5

5.4

SAPORITO, FLUTTERO

Sopprimere l'articolo.

5.5

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione che Roma capitale si sostituisca al Comune di Roma, di cui mantiene le attuali funzioni. Individuazione delle funzioni ulteriori essenziali al ruolo di Roma quale Capitale della Repubblica».

5.6

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «anche in deroga a specifiche disposizioni legislative,».

5.2

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «e la Provincia di Roma».

5.8

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «Provincia di Roma» con le seguenti: «Città metropolitana di Roma».

5.1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

5.3

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, ALFONZI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

5.9

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «Provincia di Roma» con le seguenti: «Città metropolitana di Roma».

5.7

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «d'intesa con il Comune di Roma.»

Art. 6

6.22

MALAN

Sopprimere l'articolo.

6.27

SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti»

6.1

VIZZINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.6

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.9

D'ALI'

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.13

AMATI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.18

BIANCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.23

RIA, SINISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «regolandone le modalità» sino alla fine della lettera.

6.2

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.7

CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.10

D'ALI'

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.14

AMATI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.19

BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.24

RIA, SINISI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i conferimenti di cui alle lettere b) e c) e il relativo trasferimento di risorse sono operati dalle regioni in modo organico a favore di comuni, province e città metropolitane, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze».

6.5

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di regola».

6.3

VIZZINI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «plurifunzionale» aggiungere le seguenti: «nella forma dell'unione dei comuni».

6.11

D'ALI'

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «plurifunzionale» aggiungere le seguenti: «nella forma dell'unione dei comuni».

6.15

AMATI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «plurifunzionale» aggiungere le seguenti: «nella forma dell'unione dei comuni».

6.20

BIANCO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «plurifunzionale» aggiungere le seguenti: «nella forma dell'unione dei comuni».

6.25

RIA, SINISI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «plurifunzionale» aggiungere le seguenti: «nella forma dell'unione dei comuni».

6.4

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.8

CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.12

D'ALI'

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.16

AMATI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.21

BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.26

RIA, SINISI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) riducono le strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, in conseguenza del processo di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali».

6.28

SAPORITO, FLUTTERO

Sopprimere il comma 2.

6.17

CABRAS, LADU, NIEDDU

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano con decorrenza immediata quando comportano nell'assegnazione delle funzioni un ampliamento dell'autonomia dei comuni e delle province in armonia con i principi di cui all'articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 7

7.5

SAPORITO, FLUTTERO

Sopprimere l'articolo.

7.1

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in modo» inserire le seguenti: «da ridurre il numero, assicurando».

7.3

ROTONDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «adottando, per le aree montane, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, un'adeguata flessibilità normativa che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i), e all'articolo 6, comma 1, lettera d), della presente legge, attinenti i processi di razionalizzazione e semplificazione degli enti locali, ed in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118, tenga conto delle peculiarità di tali territori, fra cui la bassa densità demografica ed il fenomeno della piccola municipalità distribuita su ampie estensioni territoriali».

7.4

LEGNINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto, per le aree montane, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i), ed all'articolo 6, comma 1, lettera d), della presente legge ed in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, delle peculiarità di tali territori, fra cui la bassa densità demografica ed il fenomeno della piccola municipalità distribuita su ampie estensioni territoriali;».

7.2

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «conseguente revisione degli ambiti territoriali» con la parola: «riduzione».

Art. 8

8.2

DEL PENNINO

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le altre: «incompatibili con i decreti legislativi emessi ai attuazione della presente delega»

8.6

VITALI, relatore

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni relative al sistema elettorale dei comuni e delle province.».

8.1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con detti decreti legislativi possono anche essere modificate le disposizioni del citato testo unico come risultanti dalla presente legge al solo fine di coordinamento formale.».

8.3

DEL PENNINO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) coordinamento formale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione in modo da assicurare la coerenza giuridica e logica della normativa».

8.4

DEL PENNINO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

8.7

VITALI, relatore

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «recepite nel codice».

8.5

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

8.8

SAPORITO, FLUTTERO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»

